

23/Serv.4/S.G.

D.P. n.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

Approvazione Statuto

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge 17.07.1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il R.D. 05.02.1891, n.99 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 1, del D.P.R. 30.08.1975, n. 636, recante: "Norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica beneficenza ed Opere Pie";

VISTA la L.r. 09.05.1986, n.22, relativa al riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328;

VISTO il D.P.Reg. n. 777/Area 1^/S.G. del 15.11.2022 di preposizione dell'On.le Nunzia Albano all'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

VISTO l'atto testamentario datato 10 luglio 1934 del Cav. Salvatore Genchi Collotti;

VISTO il D.P. n. 27/A del 18.3.1953 con il quale l'Opera Pia Salvatore Genchi Collotti di Cefalù (PA) è stata eretta Ente Morale, ai sensi dell'art. 51 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 e sue modificazioni, e contestualmente è stato approvato lo Statuto in atto vigente;

VISTO il D.P. n. 694 del 12. 11.1987 con il quale l'Opera Pia Salvatore Genchi Collotti di Cefalù (PA) è stata dichiarata Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972;

VISTE le disposizioni operative prot. n. 12106 del 27.3.2023 del Servizio 9/IPAB del Dipartimento regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali diramate, a seguito della direttiva assessoriale prot. n. 803/Gab del 22/02/2023, a tutti i Commissari Straordinari e a tutti i Consigli di Amministrazione delle II.PP.A.B.;

VISTO il D.A. n.33/Gab del 10.4.2024 con il quale il Dott. Davide Delia è stato nominato Commissario Straordinario dell'Opera Pia suddetta, al fine di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Istituzione, nonché per dare attuazione alle disposizioni operative del Servizio 9/IPAB prot. n. 12106 del 27.3.2023 del Dipartimento regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali diramate a tutti i rappresentanti legali delle II.PP.A.B., a seguito della direttiva assessoriale prot. n. 803/Gab del 22/02/2023;

VISTA la nota prot. n. 228 del 7.6.2024 con la quale il suddetto Commissario Straordinario ha relazionato, in merito all'applicazione delle superiori disposizioni operative, proponendo la modifica dell'art.6 dello Statuto vigente della predetta Opera Pia, approvato con D.P. Reg. n. 27/A del 18 marzo 1953, nel rispetto delle Tavole fondative, tenendo conto dell'evoluzione normativa prevista dalle leggi per le rappresentanze all'interno degli Organi Ordinari di Amministrazione;

VISTA la nota prot n. 26816 del 20.6.2024 con la quale il Servizio 9/IPAB. del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ha condiviso, in merito alla proposta della modifica dello Statuto, l'orientamento espresso dal predetto Commissario Straordinario nella superiore relazione;

VISTO il D.A. n. 83/Gab del 30.9.2024 con il quale è stato rinnovato l'incarico di Commissario Straordinario, dell'Opera Pia suddetta, al Dott. Davide Delia fino al 31/1/2025;

VISTA la deliberazione n. 90 del 23/10/2024 dell'Opera Pia "Salvatore Genchi Collotti" di Cefalù (PA) avente per oggetto "Modifica Statuto organico in conformità alle note prot. n. 26816 del 20.06.2024 e prot. n. 49468 del 17.10.2024 dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali - Servizio 9"II.PP.A.B".

VISTA la nota prot. n. 54547 del 18.11.2024 con la quale il Servizio 9/IPAB ha trasmesso la Deliberazione n. 90 del 23/10/2024 al Consiglio Comunale di Cefalù (PA), al fine di acquisire entro il prescritto termine di giorni trenta, l'apposito parere ai sensi dell'art. 62 della legge n. 6972/1890, in merito alla modifica dello Statuto dell'Opera Pia suddetta;

VISTA la Deliberazione n. 102 del 17.12.2024 con la quale il Consiglio Comunale di Cefalù (PA), ha espresso parere favorevole alla modifica dello Statuto dell'Opera Pia Salvatore Genchi Collotti di Cefalù (PA) di cui alla Deliberazione 90 del 23/10/2024;

VISTA la relazione prot. n. 3 del 7.1.2025 del Commissario Straordinario dell'Opera Pia predetta, esplicitiva delle modifiche apportate allo Statuto vigente dell'Istituzione;

VISTA la relazione prot. n. 1336 del 16.1.2025 del Servizio 9/IPAB del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali che attesta che la modifica dello Statuto, non presenta profili di illegittimità;

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

D E C R E T A


ART.1) E' approvato il nuovo Statuto dell'Opera Pia Salvatore Genchi Collotti di Cefalù (PA), composto da diciannove articoli come da schema allegato all'atto deliberativo n. 90 del 23/10/2024, che costituente parte integrante del presente decreto.

ART.2) Il presente Decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo li 30 gennaio 2025

L'ASSESSORE
On.le Nunzia Albano

II PRESIDENTE
Renato Schifani



Opera Pia "Cav. Salvatore Genchi Collotti"

Via Maestro Pintorno n. 1

90015 Cefalù (PA)

C.F. 82000190825

Tel: 0921421140

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 90 DEL 23.10.2024

OGGETTO: Modifica Statuto Organico in conformità alle note prot. n. 26816 del 20.06.2024 e prot. n. 49468 del 17.10.2024 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali – Servizio 9 "Il.PP.A.B."

L'anno *Duemilaventiquattro* addi *Ventitre* del mese di *Ottobre* in Cefalù nella sede dell'Ente,

il Commissario Straordinario Dott. Davide Delia, nominato con D.A. n. 33/GAB del 10.04.2024 dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con l'assistenza del Segretario in carica Dott.ssa Dilaila Caramanna, in ordine all'oggetto sopra indicato, ha adottato la presente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la L. n. 6972 del 17.07.1890 – c.d. "Legge Crispi" contenente norme sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IIPPAB), che trova ancora parziale applicazione in materia di Opere Pie, nel territorio della Regione Siciliana;

Visto il R.D. n. 99 del 05.02.1891 – approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle IIPPAB;

Visto il D.P.R. n. 636 del 30.08.1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica beneficenza ed opere pie;

Vista la L.R. n. 22 del 09.05.1986 – riordino delle IIPPAB;

Vista la L. n. 127 del 17.05.1997 – misure urgenti per lo snellimento degli atti amministrativi di decisione e di controllo;

Vista la L.R. n. 19 del 20.06.1997 – criteri per le nomine e designazione di competenza regionale;

Vista la L. n. 328 art. 10 del 08.11.2000;

Visto il D.Lgs. n. 207 del 04.05.2001 di riordino del sistema delle IIPPAB a norma dell'art. 10 della L. n. 328/2000;

Visto il D.A. n. 33 del 10.04.2024 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'IPAB l'Arch. Davide Delia, Dipendente dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;

Osservato che la legge 08/11/2000 n. 328 art. 10 ed il D.lgs. 04/05/2001 n. 207 non trovano applicazione nell'ordinamento regionale siciliano in quanto la Regione Sicilia a norma dell'art. 14 lettera m) ha potestà legislativa esclusiva in materia di I.P.P.A.B e che a tutt'oggi il legislatore regionale non ha ancora provveduto all'adozione di una norma di riassetto organico in materia di Il.PP.A.B. e che pertanto in Sicilia vige, per quanto compatibile la legge n. 6972 del 17/07/1890 – c.d. "Legge Crispi";

Considerato che nel succitato D.A. n. 33 del 10.4.2024 viene dato espresso mandato al Commissario nominato di provvedere alla modifica dell'Organo Statutario e al conseguente e successivo insediamento del Consiglio di Amministrazione così come costituito nel corpo del nuovo statuto;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla redazione del nuovo Statuto in osservanza alle disposizioni operative del Servizio 9 / IPAB prot. n. 12106 del 27.3.2023 del Dipartimento regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro a seguito della direttiva assessoriale prot. n. 803 / Gab del 22.02.2023, laddove tale direttiva dispone che "i Commissari straordinari individuino percorsi di modifica degli statuti, riducendo il numero dei componenti dei CdA" con particolare attenzione al rispetto delle tavole fondative;

Visto l'art. 6 dello Statuto dell'I.P.A.B., approvato con il D.P. Reg. n. 27/A del 18.3.1953, che prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri designati ovvero due dal Prefetto della Provincia di Palermo di cui uno su designazione della Madre Generale delle suore del Bocconè del Povero con sede in Palermo, uno dal Vescovo di Cefalù, uno dal sindaco di Cefalù e uno dal Parroco della Chiesa di S. Pasquale di Cefalù;

Vista la nota prot. n. 1833 / GAB del 14.3.2024 dell'ufficio di Gabinetto dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, relativa alla ricostituzione del CdA di questa IPAB, nella quale si precisa che la nomina da parte del Prefetto della provincia di Palermo, per successione delle norme sulle competenze, deve intendersi ad oggi trasferita all'Assessore pro tempore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

Ritenuto, inoltre, che la succitata indicazione dei componenti, trovava a suo tempo fondamento nel ruolo operativo svolto dalla Congregazione delle Suore del Boccone del Povero nell'ambito dei servizi prestati nel tempo da parte dell'I.P.A.B. secondo le finalità statutarie, in ultimo di casa di riposo per anziani;

Considerato che tale ruolo risulta da molto tempo non più espletato essendo venuto meno il presidio in loco da parte delle suore della Congregazione, con la nota prot. n. 197 del 15.5.2024 di questa I.P.A.B. si è fatta richiesta alla Madre Generale di voler rappresentare formalmente il proprio attuale interesse alla succitata designazione;

Considerato che, in riscontro a tale richiesta, con la nota del 21.05.2024, trasmessa a mezzo pec in data 3.6.2024 e acquisita al protocollo dell'O.P. n. 214 del 3.6.2024, la Congregazione Femminile delle Serve dei Poveri Boccone del Povero di Palermo ha comunicato che "non avendone alcun interesse, si vede costretta a declinare l'invito" e, quindi, a rinunciare alla propria designazione;

Vista la relazione del Commissario pro tempore prot. n. 228 del 7.6.2024 con la quale si propone all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro di ridurre il numero di componenti a quattro, uno su designazione dell'Assessore pro tempore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro (a cui va trasferita quella del Prefetto per successione delle norme sulle competenze), uno su designazione del sindaco di Cefalù, uno su designazione del vescovo di Cefalù e, in ultimo, uno su designazione del parroco della Chiesa di S. Pasquale nella considerazione che ciò garantirebbe, comunque, il rispetto previsto nella tavole fondative di mantenere una maggioranza, in questo caso relativa, nell'ambito del CdA di soggetti di designazione religiosa provenienti dalla diocesi di Cefalù mentre gli altri due componenti, di nomina laica, sarebbero uno di indicazione del Comune di Cefalù, l'altro di indicazione dell'Assessore Regionale;

Visto il parere reso dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con nota prot. n. 26816 del 20.6.2024 con il quale "si ritiene che tale proposta sia coerente con le tavole fondative dell'Istituzione e con le disposizioni sopra richiamate" ovvero le disposizioni operative del Servizio 9 / IPAB prot. n. 12106 del 27.3.2023 del Dipartimento regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro a seguito della direttiva assessoriale prot. n. 803 / Gab del 22.02.2023;

Visto lo schema del nuovo Statuto che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione redatto in conformità con quanto indicato con il parere reso dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con nota prot. n. 26816 del 20.6.2024, integrato con nota prot. n. 49468 del 17.10.2024, e in coerenza con le disposizioni operative del Servizio 9 / IPAB prot. n. 12106 del 27.3.2023 del Dipartimento regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro a seguito della direttiva assessoriale prot. n. 803 / Gab del 22.02.2023;



Constatato che nel nuovo Statuto non vengono alterati il fine che costituisce la ragione d'essere dell'Ente e le modalità per l'attuazione di esso voluta dal Fondatore e sancita nell'originario Statuto;

DELIBERA

1. Per tutto quanto in narrativa esposto, approvare il nuovo schema di Statuto organico Opera Pia "Cav. Salvatore Genchi Collotti" con sede in Cefalù (PA), comprensivo di n. 19 articoli, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante;
2. Trasmettere la presente deliberazione con allegato il nuovo Statuto all'Organo Tutorio per il prosieguo di sua competenza.


IL SEGRETARIO

Dott.ssa Dilaila Caramanna



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Davide Delia




Per la regolarità Amministrativa, Tecnica e Contabile si esprime parere favorevole

Cefalù, 23/10/2024

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Dilaila Caramanna



Estremi di pubblicazione

La presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ senza reclami.

Cefalù, li _____

IL SEGRETARIO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cefalù, li _____

IL SEGRETARIO

Atto non soggetto ad approvazione tutoria ai sensi dell'art. 21 comma 14 L.R. 19/2005

Atto soggetto ad approvazione tutoria ai sensi dell'art. 21 comma 14 della L.R. 19/2005

Trasmesso all'ORGANO TUTORIO in data _____ Prot. n. _____

DECISIONE TUTORIA

Allegato "A" alla delibera n. 90 del 23.10.2024

STATUTO

TITOLO I

ORIGINE, SEDE, FINALITA', MEZZI

ART.1

Origine

L'Istituto, fondato dal Cav. S. Genchi Collotti, trae le sue origini dall'Ente Comunale di assistenza del Ricovero di mendicITÀ denominato S. Pasquale e dall'Orfanatrofio Maschile.

Successivamente nel 1903 veniva istituita la "Congregazione di Carità".

Nel 1903, a seguito richiesta della Congregazione di Carità, il Consiglio Comunale cedeva alla stessa il secondo piano dell'ex convento S. Pasquale e nel 1906 i locali a piano terra dello stesso convento. La "Congregazione di Carità" con propria deliberazione del 06.01.1909 ha accettato la cessione del fabbricato per la istituzione di un ricovero dapprima per mendicanti poi per gli orfani e gli anziani.

Nel 1934 il Cav. S. Genchi Collotti, con testamento olografo, nominava erede universale la Congregazione di Carità di Cefalù "o quell'altra istituzione sotto altro nome che potrà in avvenire essere chiamata a reggere il Ricovero di mendicITÀ".

Nel 1944 fu costruito ad opera dell'allora vescovo di Cefalù un orfanatrofio pubblico e nel 1948 l'istituto venne ampliato per dividere gli anziani dagli orfani.

Con decreto del Presidente della Regione del 18 marzo del 1953 n.27/A è stato costituito un unico Ente morale, ai sensi dell'art. 51 della Legge 17 luglio 1890 n. 6972 e sue modificazioni, con la denominazione "O.P. Salvatore Genchi Collotti", contestualmente è stato approvato il primo statuto per il funzionamento di detto Ente.

Con D.P. n. 694 del 12.11.1987 l'O.P. Salvatore Genchi Collotti è stata dichiarata Istituzione Pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) ai sensi dell'art. 1 della Legge 17 luglio 1890 n. 6972.

ART.2

Sede

L'Ente ha la propria sede legale e amministrativa in Cefalù.

L'Ente potrà istituire sedi secondarie nei locali dei quali abbia la disponibilità a qualsiasi titolo, purché nell'ambito del territorio del Comune di Cefalù.

ART.3

Finalità

L'Ente si prefigge di perseguire le finalità previste nelle tavole di fondazione delle istituzioni originarie adeguandone le modalità alle norme vigenti ed emanande in materia di sicurezza sociale, inserendosi nel sistema dei servizi socio-assistenziali operanti nel territorio, in regime di collaborazione con gli enti locali per prevenire e rimuovere cause di emarginazione sociale, assicurando prestazioni alla persona intese prioritariamente al mantenimento nell'ambiente di origine di soggetti in stato di bisogno determinato da motivi di difficoltà economiche, di disagio familiare o morale.

Il perseguimento dei fini statutari è attuato mediante l'organizzazione e l'erogazione di servizi di natura socio - assistenziale - e sanitaria nelle forme e nei modi stabiliti dalle norme vigenti in materia secondo le disponibilità dei mezzi finanziari dell'Ente.

In particolare, l'Ente attua le seguenti tipologie di servizi:

- a. Istituzione e gestione di strutture residenziali per l'erogazione di assistenza a tempo pieno in favore di anziani autosufficienti e non;
- b. Istituzione e gestione di strutture aperte per l'erogazione di prestazioni assistenziali in favore di anziani;
- c. Centro diurno di assistenza e di incontro per gli anziani;
- d. Centro di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;
- e. Istituzione e gestione di centri di accoglienza temporanea;
- f. Istituzione e gestione di strutture rispondenti alla tipologia di casa-famiglia per minori;
- g. Attività volte a favorire l'inclusione sociali di gestanti madri anche attraverso la gestione di strutture residenziali;
- h. Attività di prevenzione, assistenza e di sostegno in favore di donne in difficoltà per motivi legati alla loro condizione di genere, giuridica, psicologica, sociale ed economica;
- i. Istituzione e gestione di strutture di lunga degenza;

- l. Istituzione e gestione di residenza sanitarie assistite (R.S.A.)
 - m. Istituzione e gestione di comunità terapeutiche assistite (C.T.A.).
- e, comunque, tutte le attività residenziali, semi residenziali e aperte previste nella L.R. 22/86 e nella L. 328/00 sia per servizi socio - assistenziali che per servizi socio - sanitari.

ART.4

Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Ente è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, valori mobiliari, fondi monetari e quanto altro risultante alla data di adozione del presente Statuto.

Tutte le risorse dell'Ente, devono essere destinate direttamente od indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Alla realizzazione delle finalità statutarie l'Ente provvede:

- a. con le rendite del patrimonio;
- b. con le entrate provenienti dalle rette o altre forme di corrispettivo erogate da parte di enti pubblici e privati per servizi loro resi;
- c. con le entrate provenienti da corrispettivi per servizi resi a fruitori paganti in proprio;
- d. con eventuali contributi e finanziamenti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in favore di enti che svolgono attività socio-assistenziale e socio-sanitaria;
- e. con le entrate provenienti dalla locazione di immobili di proprietà non direttamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutarie;
- f. da proventi vari, quali oblazioni destinati ad immediata erogazione;
- g. con ogni altra entrata non avente destinazione vincolata.

TITOLO II

ORGANI DELL'ENTE

ART.5

Organi istituzionali dell'Ente sono:

1. di governo e di indirizzo:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente.

2. di gestione:

- il Segretario/Direttore.

3. di revisione economico – finanziaria:
- il Revisore dei Conti.

Art.6

Il Consiglio di Amministrazione

L'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione la cui composizione deriva dalla proposta dal Commissario pro tempore con la nota prot. n. 228 del 7.6.2024 e dal successivo parere reso dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con nota prot. n. 26816 del 20.6.2024, con il quale si apprezzano le motivazioni in esso riportate, ed è rappresentato da quattro membri così individuati:

- un membro nominato da S.E. il Vescovo di Cefalù;
- un membro nominato dal Sindaco del Comune di Cefalù;
- un membro nominato dal Rettore della Chiesa di S. Pasquale di Cefalù;
- un membro nominato dall'Assessore Regionale pro tempore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

Il Consiglio, ricostituito con decreto dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rinominati per una sola volta.

I componenti dell'organo amministrativo espletano il loro incarico a titolo completamente gratuito, salvo diverse e nuove disposizioni di legge in materia che dovessero essere emanate. In quel caso la norma inerente verrà ad essere recepita automaticamente. Ai componenti il Consiglio che risiedono fuori dal Comune ove ha sede l'Ente, compete soltanto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico onorario previsto dalla normativa vigente. Devono essere scelti tra cittadini in possesso di specifiche e documentate competenze tecniche e/o amministrative per studi compiuti e/o per funzioni espletate o uffici ricoperti in ambiti pubblici o privati, e/o avere maturato precedenti esperienze nella gestione di servizi socio – assistenziali, socio – sanitari, volontariato, ed avere comunque i requisiti previsti dalle leggi vigenti per lo svolgimento di pubbliche funzioni amministrative. Essi decadono dalla carica se, senza giustificato motivo, non intervengono alle sedute per tre volte consecutive.

Art.7

Adunanze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si insedia entro 15 giorni dall'avviso di convocazione che dovrà essere diramato dal Presidente uscente entro 5 giorni dall'avvenuta notifica del Decreto di Ricostituzione del Consiglio.

Nella stessa seduta di insediamento, presieduta dal Consigliere più anziano, si procede alla elezione, per scrutinio segreto, sia del Presidente che del Vice Presidente.

Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del bilancio annuale di previsione e del conto consuntivo. Le altre ogni qualvolta lo richieda l'esigenza del normale funzionamento dell'Ente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento di almeno tre consiglieri ed a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni si fanno per alzata di mano od a voti segreti. Hanno luogo sempre a voti segreti quando si tratti di argomenti riguardanti persone.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso contenente l'indicazione del giorno, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta; per le adunanze straordinarie almeno 24 ore prima dell'ora stabilita.

Il Consiglio si riunisce, inoltre, a seguito di domanda scritta motivata di almeno due Consiglieri o su invito dell'Autorità Regionale. Nei suddetti casi la riunione deve avere luogo entro otto giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

Il Consiglio può deliberare su argomenti non previsti nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti.

I processi verbali delle adunanze sono stesi dal segretario-direttore; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo i processi verbali sono affidati all'impiegato con la qualifica più alta o in assenza ad un membro del Consiglio di Amministrazione, escluso il Presidente. I processi verbali sono firmati da tutti gli intervenuti. Se qualche Componente ricusi di firmare ne sarà fatta menzione in calce all'atto deliberativo.

Art.8

Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgv. n. 165 del 30.03.2001, esercita funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendone i programmi da attuare e gli obiettivi da raggiungere e verificando la rispondenza dei risultati.

Al Consiglio è attribuita la competenza:

Amministrazione generale e servizi assistenziali

- a. adozione ed approvazione dello statuto e delle relative modifiche;
- b. adozione di regolamenti;
- c. stipula di convenzioni;
- d. conferimento di incarichi;
- e. nomina del Presidente mediante elezione a maggioranza tra i componenti del Consiglio;
- f. istituzione di nuovi servizi o ampliamento di quelli esistenti;
- g. eventuale estinzione dell'Ente;
- h. nomina del Vice Presidente per la eventuale sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento;
- i. liti e transazioni;

Personale

- a. approvazione della dotazione organica e delle relative modifiche;
- b. approvazione dei mansionari relativi ai singoli profili professionali;
- c. approvazione del piano occupazionale annuo riferito sia a nuove assunzioni che a reperimento straordinario di personale per cause diverse;
- d. nomina del nucleo di valutazione dell'operato dei dirigenti.

Finanze e contabilità

- a. approvazione del bilancio annuale di previsione e relative variazioni;
- b. approvazione del conto consuntivo annuale;
- c. nomina del Revisore dei Conti;
- d. investimenti di capitali in titoli;
- e. affidamento del servizio di tesoreria.

Patrimonio lavori pubblici ed economato

- a. approvazione dei programmi e definizione di obiettivi e di criteri in materia di acquisizione di beni e servizi, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie e costruzioni;
- b. alienazione di beni;
- c. accettazione legati e lasciti;
- d. investimenti di capitali in beni immobili;
- e. approvazione dei programmi e definizione degli obiettivi in materia di lavori pubblici;
- f. approvazione dei progetti di massima, definitivi ed esecutivi, nonché delle relative varianti.

ART.9

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente:

- a. ha la rappresentanza legale dell'Ente;
- b. tiene i rapporti esterni e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni Pubbliche, con gli organi privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e ogni altra organizzazione inerente al campo di attività dell'Ente;
- c. adotta ogni iniziativa nell'interesse dell'Ente assumendo in caso di necessità e di urgenza le determinazioni e riferendone al Consiglio nella prima seduta utile immediatamente successiva;
- d. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui al precedente art. 7 comma 4;
- e. dirige e regola la discussione delle sedute formulando proposte sulle materie poste all'ordine del giorno;
- f. vigila sul buon andamento dell'Istituzione e sull'esecuzione delle deliberazioni del C.d.A. da parte del Segretario/Direttore o di chi ne fa le veci;

ART.10

Attribuzioni del Vice Presidente

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

ART.11

Attribuzioni del Segretario/Direttore

Al Segretario/Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Il Segretario/Direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.

ART.12

Revisore dei Conti

Il controllo contabile è espletato, in ottemperanza alla normativa vigente, da parte di un revisore contabile regolarmente iscritto nell'elenco del Ministero di Grazia e Giustizia, nominato dal Consiglio di Amministrazione. L'incarico può essere conferito per la durata di anni tre.

ART.13

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

In materia di finanza e contabilità si applicano le disposizioni normative e regolamentari regionali vigenti e quelle statali in quanto compatibili.

TITOLO III

NORME GENERALI

Art.14

Organizzazione dell'Ente

In conformità di quanto disposto dal Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n.207 e successive modifiche, l'Ente organizza la propria finalità adottando i principi relativi alla distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.

Art.15

Organizzazione dei servizi

L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

L'attività si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a. una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b. l'analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c. l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra operatori.

Art.16

Organizzazione del personale

L'espletamento dei servizi dell'Ente è assicurato dal personale nei limiti previsti dalla pianta organica sulla base del fabbisogno annuale nel rispetto degli standard richiesti dalle tipologie operative dell'Ente.

La figura apicale prevista nella struttura dell'Opera Pia è costituita dal Segretario/Direttore al quale, in conformità alle direttive generali stabilite dal Consiglio, spettano la gestione delle attività e delle risorse e la responsabilità dei risultati.

La pianta organica, le modalità di assunzione, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono stabiliti dalla legge, dai contratti nazionali collettivi di lavoro e dai regolamenti interni.

Art.17

Servizio di Tesoreria

Il Servizio di Tesoreria è svolto da un Istituto di Credito ed è regolato da apposito contratto e/o convenzione, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
Gli ordinativi di incasso e di pagamento non costituiscono titolo legale per il Tesoriere se non recano la firma del Segretario Direttore congiuntamente a quella del legale rappresentante.

Il Tesoriere è tenuto, entro un mese dal termine dell'esercizio finanziario, a trasmettere all'Ente il rendiconto complessivo delle somme incassate e pagate, riguardanti l'esercizio stesso.

Art.18

Disposizioni finali e transitorie

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osserveranno le norme delle leggi vigenti in materia sia regionali che statali in quanto compatibili.

Art. 19

Il presente statuto entrerà in vigore successivamente alla approvazione mediante Decreto Presidenziale e relativa pubblicazione sulla GURS.

Cefalù, li 23.10.2024



CAPOCOMUNE STRAORDINARIO REGIONALE

Prof. Davide Dalia